



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 14/01/2021

**Oggetto: RICORSO DAVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA PRESENTATO CONTRO IL COMUNE DI NOCETO IN MATERIA DI VIABILITÀ. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO E AL CONFERIMENTO DEL MANDATO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.**

L'anno 2021 addì 14 del mese di gennaio alle **ore 20:10** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

|                 |              |          |
|-----------------|--------------|----------|
| FECCI FABIO     | SINDACO      | Presente |
| BIZZI DESOLINA  | VICE SINDACO | Presente |
| VERDERI ANTONIO | ASSESSORE    | Presente |
| BARANTANI MARCO | ASSESSORE    | Presente |
| BERTOLANI MARCO | ASSESSORE    | Presente |
| MAINI GIOVANNA  | ASSESSORE    | Presente |

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DI GILIO VITTORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. -- ALLEGATI



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

### Oggetto:

**RICORSO DAVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA PRESENTATO CONTRO IL COMUNE DI NOCETO IN MATERIA DI VIABILITÀ. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO E AL CONFERIMENTO DEL MANDATO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014;
- l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni "centralizzate" (CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
- l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388 in materia di spese delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1, comma 455 della L. 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che introduce la possibilità per le Regioni di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operino quali centrali di committenza;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 del Decreto-Legge del 7.5.2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.7.2012 n. 94, nella parte in cui dispone che "...fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l'art. 1 del DL n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, che stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa, mentre esclude le centrali di acquisto regionali dall'applicazione dell'articolo 26, comma 3 citato;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i., avente oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Nuovo codice degli appalti pubblici);
- la L. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario. n. 46);
- l'art. 106 del DL 34/2020, come convertito con L. 77/2020, che prevede, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, al 31 gennaio 2021;

#### Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP per il periodo 2021/2023.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7/1/2021 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG provvisorio per l'esercizio 2021;

**Considerato** che in data 05/01/2021 al prot. n. PG 2021 / 82 e n. 2021 / 85 è pervenuta notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994 a mezzo PEC di ricorso davanti al T.A.R. Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma nei confronti del Comune di Noceto e del Servizio Patrimonio – Ufficio Viabilità del Comune stesso, promosso da otto commercianti con attività nel paese con conferimento di procura alla lite conferita all'Avv. Prof. Giorgio Conti del Foro di Parma, con studio in Via Giuseppe Mazzini, 2 43121 PARMA, per ottenere l'annullamento:

- dell'Ordinanza dirigenziale del Comune di Noceto, a firma del responsabile del Servizio Patrimonio Ufficio Viabilità prot. n.237/2020, comunicata con PEC in data 7 novembre 2020, avente ad oggetto "Ordinanza per la disciplina della circolazione. Modifica permanente della viabilità e della sosta nel centro storico a decorrere dal 2 novembre 2020", mediante cui, a decorrere dal giorno 2 novembre 2020, era ridefinita, a carattere permanente, la viabilità nel centro storico, interessata dalle precedenti ordinanze aventi repertorio n.126 del 20/06/2020 e n.158 del 30/07/2020;

- di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso o presupposto ancorché non conosciuto, con espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti e riservata ogni richiesta risarcitoria;

**Atteso** che i ricorrenti, come individuati nel ricorso notificato, non hanno presentato istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;

**Ritenuto** di resistere al ricorso presentato dai commercianti al fine di tutelare il Comune di Noceto e pertanto di procedere all'individuazione di un avvocato cui conferire mandato di rappresentanza del Comune di Noceto e con esso il Servizio che ha adottato l'ordinanza impugnata davanti al giudice adito da controparte, non disponendo questo Ente di avvocatura interna;

**Ravvisata** la necessità di costituirsi nel giudizio di cui trattasi, autorizzando il Sindaco pro tempore alla nomina di un procuratore e difensore legale in rappresentanza di questa Amministrazione mediante conferimento di procura alla lite;

**Atteso** che:

- la presente deliberazione attiene al conferimento di mandato riconducibile all'art. 17, comma 1, lett. d), numero 1, punto 1.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 il patrocinio in giudizio è individuato nell'art. 17, comma 1, lett. d), numero 1, punto 1.2), ossia la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, quale servizio escluso dall'applicazione del codice;
- l'art. 4 del medesimo codice stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

**Preso atto** che ANAC con Linee Guida 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ha fissato i principi per l'affidamento dei servizi legali finalizzati al patrocinio in giudizio:

- L'affidamento dei servizi legali conferito *ad hoc* costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 comma 1, lettera d) (contratti esclusi);



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite; tali incarichi possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato iscritti ad un Albo circondariale;
- Ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento dei servizi legali esclusi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; il mancato ricorso ad adeguate forme di pubblicità è giustificato negli stessi casi in cui il Codice dei contratti pubblici consente deroghe specifiche che autorizzano, a talune condizioni, procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate per una di tali deroghe.

**Richiamata** la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018), che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile, comprese pertanto le citate linee guida ANAC n. 12, in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni;

**Atteso** che dalla citata sentenza 6/6/2019 della CGE si evince che:

- La sentenza fa riferimento alla "rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento", ossia alla tipologia di incarichi analoghi a quello che forma oggetto della presente delibera;
- Gli incarichi legali come descritti al punto che precede sono esclusi dalla normativa appaltistica generale - ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17, comma 1, lett d) del codice dei contratti pubblici approvato con il citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";
- All'intuitu personae la CGE ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato;
- Alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la CGE ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico nonché dalla pubblicità che deve essere data a tali condizioni (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18);
- Ancora, la Corte rileva che i servizi legali possono partecipare, "direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche": ciò che pure li rende incomparabili con ogni altro servizio.

**Preso atto** che la CGE nella sentenza del 6/6/2019 arriva alla conclusione che "alla luce delle loro caratteristiche oggettive individuate e descritte, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva";

**Valutato** di procedere alla difesa in giudizio di questo Comune e con esso del Servizio Patrimonio Ufficio Viabilità così come citato nel ricorso presentato, non ritenendo fondato il ricorso presentato avverso l'ordinanza n. 237/2020 del Comune di Noceto, Servizio Patrimonio;

**Atteso** che sulla base della citata sentenza della CGE del 06/06/2020 è stato richiesto preventivo per la difesa in giudizio del Comune di Noceto nel procedimento in oggetto all'avvocato prof. Andrea Maltoni del foro di Bologna, esperto di diritto amministrativo, previa acquisizione del curriculum vitae;

**Visto** il preventivo di spesa presentato dall'Avv. Paolo Michiara del Foro di Parma, con studio in Borgo Antini, 3 - 43121 Parma, acquisito al prot. 326 del 09/01/2021, quantificato sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i. – Tabella 21, avendo la causa valore indeterminabile, che risulta così articolato:

Fase di studio della controversia: € 978,00



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Fase introduttiva del giudizio: € 675,00

Fase decisionale: € 1.653,00

Compenso tabellare: € 3.306,00

per un importo complessivo pari a € 4.823,86, compreso rimborso spese forfetario 15%, CPA 4% e Iva 22% di legge e a dedurre ritenuta d'acconto pari a € 760,38;

**Preso atto** che il preventivo è presentato alle seguenti condizioni, che con la presente deliberazione sono approvate quali parte integrante del preventivo presentato dal legale:

“Nel caso in cui il T.A.R. dovesse predisporre attività istruttoria, ai compensi sopra indicati dovrà essere aggiunto quello per la relativa fase, pari a euro 1.299,00 (spese, CPA e IVA escluse). Analogamente, qualora controparte dovesse formulare istanza cautelare in corso di giudizio, andrà aggiunto il relativo compenso pari a euro 1.113 (spese, CPA e IVA escluse). I compensi sopra indicati potrebbero poi variare in caso di proposizione di ricorso/ricorsi per motivi aggiunti da parte dei ricorrenti”;

**Preso altresì atto** che l'avv. Michiara ha presentato i riferimenti della propria polizza RC professionale unitamente al preventivo e al curriculum vitae;

**Ritenuto** il compenso congruo oltre che conforme ai parametri fissati nel D.M. 10/03/2014, n. 55 e s.m.i.;

**Dato atto** che l'incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio in giudizio di questo Ente, non risulta soggetto alla particolare disciplina in materia di incarichi esterni dettata sia dalla legge (art. 7 D.Lgs. 165/2001 e art. 3 – commi 54 e segg. L. 244/2007), sia dal Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05/03/2009;

**Ritenuto** di nominare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Affari Generali, incaricandolo degli adempimenti conseguenti, compresa l'adozione dell'impegno di spesa in favore del legale così individuato;

### Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- l'art. 14 del vigente Statuto del Comune di Noceto;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi, espressi ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m., modificato dall'art. 3.1. lett. b) del D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

## DELIBERA

1. Di autorizzare per i motivi e per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, non ravvisando la fondatezza del ricorso notificato ai sensi della Legge n. 53 del 1994 a mezzo PEC in data 05/01/2021 e registrato al prot. n. PG 2021 / 82 e n. 2021 / 85, la costituzione del Comune di Noceto e con esso del Servizio Patrimonio Ufficio Viabilità davanti al T.A.R. Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma per resistere al ricorso promosso da otto commercianti con attività nel paese rappresentati dall'Avv. Prof. Giorgio Conti del Foro di Parma, con studio in Via Giuseppe Mazzini, 2 43121 PARMA, per ottenere l'annullamento:
  - dell'Ordinanza dirigenziale del Comune di Noceto, a firma del responsabile del Servizio Patrimonio Ufficio Viabilità prot. n.237/2020, comunicata con PEC in data 7 novembre 2020, avente ad oggetto “Ordinanza per la disciplina della circolazione. Modifica permanente della viabilità e della sosta nel centro storico a decorrere dal 2 novembre 2020”, mediante cui, a decorrere dal giorno 2 novembre 2020, era ridefinita, a carattere permanente, la viabilità nel centro storico, interessata dalle precedenti ordinanze aventi repertorio n.126 del 20/06/2020 e n.158 del 30/07/2020;

- di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso o presupposto ancorché non conosciuto,



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

con espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti e riservata ogni richiesta risarcitoria;

2. Di individuare quale avvocato del Comune di Noceto e con esso del Servizio Patrimonio Ufficio Viabilità del Comune stesso nel ricorso in oggetto l'avv. Paolo Michiara, con studio in Borgo Antini, 3 - 43121 Parma iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati di Parma, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire allo stesso mandato fiduciario di rappresentanza alla lite nel procedimento di cui al punto 1. che precede, e di riconoscere al legale incaricato il compenso indicato nel preventivo di spesa acquisito al prot. n. 326 del 09/01/2021, pari a complessivi € 4.823,86, compreso rimborso spese forfetario 15%, CPA 4% e Iva 22% di legge e a dedurre ritenuta d'acconto pari a € 760,38;
3. Di dare atto e stabilire che l'incarico è conferito alle condizioni precisate dall'avv. Paolo Michiara nel preventivo prot. n. 396/2021 e dunque:  
"Nel caso in cui il T.A.R. dovesse predisporre attività istruttoria, ai compensi sopra indicati dovrà essere aggiunto quello per la relativa fase, pari a euro 1.299,00 (spese, CPA e IVA escluse). Analogamente, qualora contro parte dovesse formulare istanza cautelare in corso di giudizio, andrà aggiunto il relativo compenso pari a euro 1.113 (spese, CPA e IVA escluse). I compensi sopra indicati potrebbero poi variare in caso di proposizione di ricorso/ricorsi per motivi aggiunti da parte dei ricorrenti";
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali ad adottare gli atti conseguente all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, alle condizioni economiche riportate nella presente deliberazione, nonché di procedere alle eventuali integrazioni dell'impegno di spesa che si rendessero necessarie nel corso della controversia legale anche ulteriori rispetto a quelle esplicitate dall'avv. Michiara nel preventivo acquisito agli atti, senza necessità di specifica deliberazione in quanto attinenti alla presente causa;
5. Di rendere noto il presente incarico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

- Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile data l'urgenza di rappresentanza del Comune nel giudizio de quo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di costituirsi nel giudizio de quo.

=====

**Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**II SINDACO  
FECCI FABIO**

**II SEGRETARIO GENERALE  
DI GILIO VITTORIO**



**COMUNE DI NOCETO**  
**SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI**

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)  
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI**

Sulla proposta n. 30/2021 del ad oggetto: RICORSO DAVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA PRESENTATO CONTRO IL COMUNE DI NOCETO IN MATERIA DI VIABILITÀ. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO E AL CONFERIMENTO DEL MANDATO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO., ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE  
con firma digitale  
(ANCORATI GIANLUCA)



## COMUNE DI NOCETO

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)  
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta n. 30/2021 del ad oggetto: RICORSO DAVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA PRESENTATO CONTRO IL COMUNE DI NOCETO IN MATERIA DI VIABILITÀ. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO E AL CONFERIMENTO DEL MANDATO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO., ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

#### ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE  
con firma digitale  
(MERCADANTI ALDO)